

Allegato A)

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

Approvato con delibera CC n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Soggetto attivo

TITOLO II PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3 - Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 4 - Soggetti passivi

TITOLO III DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILI ED ALIQUOTE

Art. 5 - Base imponibile

Art. 6 - Aliquote e detrazioni

Art. 7 - Esenzioni e riduzioni

TITOLO IV ADEMPIMENTI, VERSAMENTI, RIMBORSI

Art. 8 - Dichiarazioni

Art. 9 - Versamenti

Art. 10 - Rimborsi

TITOLO V RISCOSSIONI ACCERTAMENTI SANZIONI

Art. 11 - Il Funzionario responsabile

Art. 12 - Attività di Accertamento, Controllo e Recupero

Art. 13 - Sanzioni

Art. 14 - Riscossione coattiva

Art. 15 - Contenzioso

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Entrata in vigore

Art. 17 Clausola di adeguamento

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina L'Imposta Unica Comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) si cui alla Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili di cui all'art. 3.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti ad effettuare in solido l'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Ogni possessore e ogni detentore dovrà effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione,

- per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
 4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
 5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. L'occupante dovrà versare la TASI nella misura stabilita dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote di cui all'art. 6, in misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, applicabile alla fattispecie imponibile occupata. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

TITOLO III DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILI ED ALIQUOTE E DETRAZIONI

Art. 5 □ Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011 n. 214 e ss.mm.ii.

Art. 6 - Aliquote e detrazioni

1. Le aliquote e le detrazioni sono stabilite entro i termini previsti dalla legge con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. In caso di mancata approvazione entro il predetto

termine le medesime sono confermate nella misura precedentemente deliberata.

2. Le aliquote e le detrazioni devono essere deliberate nei limiti consentiti dalla normativa vigente, avendo riguardo ai criteri di equità fiscale ed alle necessità di bilancio, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del successivo comma 3 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Il Consiglio Comunale può deliberare l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori d'attività e tipologia e destinazione degli immobili
3. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta.
4. Con la stessa delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo, dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 7 □ Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

TITOLO IV ADEMPIMENTI VERSAMENTI RIMBORSI

Art. 8 - Dichiarazioni

1. I soggetti tenuti al pagamento del tributo, individuati nell'art. 4 del presente regolamento, sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 9 - Versamenti

1. Il tributo comunale sui servizi indivisibili è versato direttamente al Comune, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al sopracitato art. 17, in quanto compatibili.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta entro il termine di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate ai sensi dell'art. 7. Nel caso in cui non siano state deliberate, la rata di acconto può essere calcolata utilizzando le aliquote e detrazioni dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. La Giunta Comunale può stabilire differimenti dei termini per il versamento per situazioni particolari.
5. L'importo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
6. Non si dà luogo a riscossione del tributo quando l'importo complessivo risulta inferiore ai € 12,00 (dodici/00). Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate.

Art. 10 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ufficio competente disporrà il rimborso entro 180 giorni dalla richiesta stessa. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale di interesse maggiorato di 3 punti percentuali. Il calcolo degli interessi è effettuato con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data in cui essi sono divenuti esigibili.
2. Gli interessi di cui al comma 1 non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'art. 1283 del codice civile.
3. Non si dà luogo a rimborso del tributo quando l'importo complessivo risulta inferiore ai € 12,00 (dodici/00).
4. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI per gli anni successivi. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

TITOLO V RISCOSSIONI ACCERTAMENTI SANZIONI

Art. 11 - Il Funzionario responsabile

1. Al funzionario responsabile del tributo sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché

la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 12 - Attività di Accertamento, Controllo e Recupero

1. Le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo sono effettuate secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147/2013 nonché nella legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile, può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale identificabile da apposito documento di riconoscimento, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga rilevata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della
5. dichiarazione originaria o di variazione, l'ufficio competente provvederà alla notifica di od apposito avviso di accertamento motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che delle sanzioni, degli interessi e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
6. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante

raccomandata a/r, oltre che tramite i messi comunali o gli ufficiali giudiziari.

7. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, quelle derivanti dall'esecuzione dell'art. 137 e seguenti c.p.c., ai sensi dell'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative nella misura stabilita per legge.
8. Sulle somme dovute a titolo di Tasi, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale di interesse maggiorato di 3 punti percentuali. Il calcolo degli interessi è effettuato con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data in cui essi sono divenuti esigibili.
9. Gli interessi di cui al comma 7 non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'art. 1283 del codice civile.

Art. 13 - Sanzioni

1. In materia di sanzioni si applica quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 1 commi da 693 a 701 della L. 147 del 27/12/2013, dai decreti legislativi n. 471-472-473/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione o dall'attività di controllo si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento (100%) al duecento per cento (200%) del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta per cento (50%) al cento per

cento (100%) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art.12, comma 2 lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 250. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

Art. 14 - Riscossione coattiva

In mancanza di pagamento dell'avviso di accertamento di cui all'art. 14, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, l'ufficio competente procederà con la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 15 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31.12.1992 n. 546 e successive modificazioni.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 □ Entrata in vigore.

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 01/01/2014

Art.17 □ Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento devono intendersi fatte al testo vigente delle norme stesse.